



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE

Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Caterina Silvana Cerenzia, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 43173/2021 promossa da:

GIUSEPPE [REDACTED] (C.F. [REDACTED])

con il patrocinio dell'Avv. RUOCCO ANDREA ,

con Studio in Foggia, via Lustro 7121

- Indirizzo Telematico

ATTORE

contro

IBL BANCA SPA (C.F.00452550585)

Con il patrocinio dell'Avv. [REDACTED] ,

con Studio in Roma, [REDACTED]

- Indirizzo Telematico.,

CONVENUTA

OGGETTO: ripetizione di indebito- Oneri upp-front e recurring

Conclusioni: rese dalle parti all'udienza di trattazione scritta del 20 aprile 2023 e qui di seguito riportate;

per parte attrice: "a) Accogliere la domanda attrice e, per gli effetti, condannare la Società convenuta

Per quanto concerne le pattuizioni contrattuali (art. 4), si osserva che il complesso della clausola in parola non consente una interpretazione univoca; di conseguenza, in applicazione dell'art. 1370 c.c. e del principio della interpretazione "*contra proferentem*", si giunge alla medesima conclusione interpretativa già sopra delineata, interpretazione del resto coerente con l'intento della direttiva 2008/48/Ce (cioè tutelare il consumatore anche a mezzo di disposizioni contrattuali di facile comprensione). Ciò senza dimenticare che l'art. 125 sexies del Tub, vecchio e nuovo testo, non può essere derogato a danno del consumatore, perciò, ogni diversa pattuizione o interpretazione della norma contrattuale sarebbe invalida/inefficace e comunque non possibile laddove peggiorativa per il consumatore rispetto alle norme di rango primario che regolamentano la materia.

9. Atteso quanto sopra esposto, la domanda di rimborso di oneri e commissioni non rimborsati al momento della estinzione del finanziamento formulata da parte attrice è fondata e deve essere accolta e le clausole del contratto di finanziamento che limitano/riducono/escludono la rimborsabilità delle voci di spesa e di interessi richieste devono essere dichiarate inefficaci.

10. Circa il quantum, parte attrice ha analiticamente riportato i costi e interessi pagati per il contratto di finanziamento e gli importi ricevuti al momento della estinzione anticipata, conteggi che IBL non ha contestato.

IBL spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, deve dunque essere condannata a rimborsare a parte attrice la somma di euro 449,31 a titolo di ripetizione di indebito (dovendo così essere qualificata la domanda formulata), oltre interessi secondo la legge dalla data della domanda giudiziale davanti al GDP - Sentenza n. 11647/2021 pubbl. il 19/05/2021 RG n. 37725/2020- al saldo (dovendosi presumere la buona fede di parte convenuta in presenza della normativa di rango secondario).

Le spese del giudizio, liquidate nella misura che verrà indicata in dispositivo -DM n.55/ 2014 scaglione fino ad euro 26.000- con riferimento ai valori minimi (stante l'esiguità del valore della controversia e della limitata attività istruttoria) sono poste a carico di parte convenuta in applicazione del generale principio della soccombenza cui non vi è ragione di derogare.

Il tutto con distrazione a favore dell'Avv. Andrea Ruocco, antistatario.

P. Q. M.

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario come in

epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:

- ✓ Condanna IBL Istituto Bancario del Lavoro spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a parte attrice la somma di **euro 449,31** oltre **interessi legali decorrenti dalla data della domanda giudiziale davanti al Giudice di Pace al saldo.**
- ✓ Condanna IBL Istituto Bancario del Lavoro spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a parte attrice – con distrazione a favore del difensore antistatario – le spese di questo giudizio, che liquida in **euro 1700,00 per compensi professionali**, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre spese documentali, IVA e CPA.

Roma, 06/11/2023

Il Giudice Onorario
(*Caterina Silvana Cerenzia*)